

Artigianato

Legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11

"Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato"

Il testo dell'art.3 della L.R. 11/87 prevede:

"Costituzione della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:

- 1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
- 2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.

Essa è composta:

- a) **per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;**
 - b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
 - c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
 - d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;
 - e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.
- ... omissis..."

Requisiti vietati:

Ai sensi dell'art.14 della Direttiva Servizi, dell'art. 18 del D.Lgs. 59/2010 e dell'art.6, comma 2 del Regolamento n.11/2010 è requisito vietato:

".....il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti....."

Di conseguenza, la disposizione che prevede la partecipazione dei titolari di aziende artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato, aventi il compito di deliberare l'iscrizione, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, è in contrasto con la precitata normativa e pertanto deve essere disapplicata.